



Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 2 aprile 2009.

3/5/2009

Decisione relativa alla presa in carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia - residenza abituale del minore - competenza.

La Corte ha stabilito che rientra nella nozione di «materie civili», ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, una decisione che ordina la presa in carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, quando tale decisione è stata adottata nell'ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.

La nozione di «residenza abituale», ai sensi dell'art. 8, n. 1, del citato regolamento deve essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. Compete al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie.

Infine, è stato chiarito che un giudice nazionale può disporre un provvedimento cautelare, come la presa in carico di minori, ai sensi dell'art. 20 del regolamento cit., qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: tale provvedimento deve essere urgente; deve essere adottato rispetto a persone presenti nello Stato membro di cui trattasi, e deve essere provvisorio.